

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0004/2009

21.1.2009

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Constantin Dumitriu

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	10
PROCEDURA	12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
(COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0431),
 - visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0313/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0004/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 3/2008

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2,

Emendamento

1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, **dopo avere valutato la necessità e le prospettive di tali programmi in detto o detti Stati membri e dopo aver consultato le associazioni o le organizzazioni professionali attive nel settore interessato**, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

Motivazione

Il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni professionali attive nel settore interessato deve essere preso in considerazione se lo Stato membro deve elaborare il programma da solo tenuto conto delle loro competenze e della loro importanza per garantire e controllare la qualità.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 3/2008

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. In assenza di programmi d'informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

Emendamento

2. In assenza di programmi d'informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2, **dopo avere valutato la necessità e le prospettive di tali programmi in detto o detti Stati membri e dopo aver consultato le associazioni o le organizzazioni professionali attive nel settore interessato**, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione

del programma che si impegnano a cofinanziare.

Motivazione

Il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni professioni attive nel settore interessato deve essere preso in considerazione se lo Stato membro deve elaborare il programma da solo tenuto conto delle loro competenze e della loro importanza per garantire e controllare la qualità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 3/2008

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo Stato membro interessato può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

Emendamento

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo Stato membro interessato può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola **ovvero il settore dei vini che godono di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta** nei paesi terzi.

Motivazione

Le azioni di promozione e di pubblicità sono altresì importanti nel settore del vino sia sul mercato interno dell'Unione europea sia nei paesi terzi. In tale settore, come in quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, operano organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino) che possono assicurare l'esecuzione dei programmi proposti dagli Stati membri nei paesi terzi e far conoscere le caratteristiche e i vantaggi dei vini di qualità prodotti in talune regioni dell'Unione europea o dei vini che godano di un'indicazione geografica protetta.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 3/2008

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la valutazione del rapporto
qualità/prezzo del programma;

Emendamento

c) la valutazione del rapporto
costo/efficacia del programma;

Motivazione

Il rapporto costo/efficacia è più importante in quanto esprime meglio gli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3/2008

Articolo 13 – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

L'articolo 13, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal testo seguente:

"2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi selezionati di cui agli articoli 8 e 9 non supera il 60% del costo reale dei programmi. Nei casi di programmi d'informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di esecuzione non può superare tale massimale."

La percentuale di cui al primo comma è il 70% per le misure di promozione degli ortofrutticoli destinati segnatamente ai bambini delle scuole della Comunità".

Motivazione

Nella logica che ispira la modificazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008, sembra opportuno rivedere le disposizioni finanziarie applicabili direttamente a tale articolo nel regolamento di base. La percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità deve essere aumentata per concedere un aiuto supplementare ai progetti selezionati dagli Stati membri, tenuto conto del generale inasprimento delle condizioni previste per ottenere un cofinanziamento da parte delle organizzazioni e delle autorità nazionali. Si richiama l'attenzione sul fatto che di recente è stato approvato un nuovo programma di promozione della frutta e della verdura nelle scuole. Il presente emendamento vuole contribuire a facilitare l'attuazione di tale programma.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 3/2008, che fonde in un unico testo i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000, risponde alla volontà politica di semplificazione normativa che la Commissione ha espresso nella sua comunicazione del 14 novembre 2006 su un "esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" e corrisponde agli obiettivi di semplificare le procedure amministrative nel quadro istituzionale europeo.

Il regolamento (CE) n. 3/2008 consente alla Comunità di realizzare azioni di informazione sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi per un certo numero di prodotti agricoli, conservando tuttavia le specificità delle azioni in funzione del luogo di realizzazione.

Questa politica soddisfa le esigenze reali degli Stati membri, i quali desiderano promuovere un'immagine dei loro prodotti agricoli presso i consumatori all'interno della Comunità e nei paesi terzi che sia imperniata soprattutto sulla qualità, sulle caratteristiche nutrizionali, sulla sicurezza dei prodotti alimentari e sui metodi di produzione. Tale politica contribuisce inoltre all'apertura di nuovi mercati per questi prodotti ed ha un effetto moltiplicatore in relazione alle iniziative nazionali e private.

Secondo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 se le organizzazioni rappresentative dei settori interessati non propongono programmi destinati al mercato interno, gli Stati membri (tramite le autorità nazionali competenti designate) possono presentare un programma essi stessi e poi selezionare mediante gara aperta un organismo incaricato della sua esecuzione.

La proposta di modifica del regolamento prevede una revisione dell'articolo 9 per consentire agli Stati membri interessati di proporre altresì programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi in cui essi siano assenti.

Questa modifica darà la possibilità agli Stati membri interessati di estendere l'ambito di applicazione delle azioni contemplate da detti programmi, per la cui esecuzione potranno ricorrere alla collaborazione di organizzazioni internazionali.

Il relatore ritiene che l'iniziativa della Commissione intesa alla rifusione dei due regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000 in un unico regolamento è giustificata e costituisce una base utile per la semplificazione della legislazione esistente. Accoglie altresì favorevolmente le misure proposte dalla Commissione per rafforzare la notorietà dei prodotti agricoli sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi, in quanto esse hanno il merito di conservare la specificità delle azioni in funzione del luogo di realizzazione, senza tuttavia incoraggiare il consumo di un dato prodotto esclusivamente in funzione della sua origine.

Il relatore propone tuttavia aggiunte e adeguamenti rispetto alla proposta della Commissione che reputa necessari per chiarire e completare il ragionamento sotteso al regolamento stesso.

Innanzitutto, durante il processo di elaborazione dei programmi di informazione sui prodotti agricoli da realizzare sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi, occorre prendere in

considerazione il ruolo importante svolto dalle associazioni e dalle organizzazioni professionali degli Stati membri attive nei settori interessati. È necessario consultarle non soltanto riguardo ai programmi proposti dalle organizzazioni professionali dei settori interessati ma anche ai programmi della cui esecuzione sono responsabili gli Stati membri, in quanto esse possiedono competenze preziose e hanno un ruolo preponderante da svolgere sul piano dell'assicurazione e del controllo della qualità.

Il relatore riconosce inoltre l'importanza di alcune organizzazioni internazionali per la promozione delle peculiarità e dei vantaggi dei prodotti alimentari specifici di certe regioni dell'Unione europea. Condivide pertanto il parere della Commissione secondo cui queste organizzazioni possono essere gli attori più adatti per realizzare i programmi di informazione selezionati dagli Stati membri nei paesi terzi. A suo giudizio non esiste tuttavia un motivo reale che giustifichi il fatto di attribuire la priorità a taluni settori alimentari a scapito di altri (ad esempio il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola). Chiede pertanto che sia aggiunto il settore vitivinicolo, considerato soprattutto che esistono organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, OIV) in grado di assicurare l'esecuzione efficace dei programmi presentati dagli Stati membri per l'informazione e la promozione sui mercati dei paesi terzi e di fare conoscere in tal modo le caratteristiche e i vantaggi dei vini di qualità prodotti in regioni determinate dell'Unione europea o dei vini con indicazione geografica protetta.

Infine, il relatore ritiene opportuno modificare le disposizioni finanziarie relative all'articolo 9 come emendato dalla proposta di regolamento. Propone pertanto di rivedere le disposizioni finanziarie che si applicano direttamente a questo articolo nel regolamento di base. La percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità deve essere aumentata per accordare un aiuto supplementare ai progetti selezionati dagli Stati membri, tenuto conto dell'irrigidimento generale delle condizioni di erogazione della quota di cofinanziamento proveniente dalle organizzazioni e dalle autorità nazionali.

PROCEDURA

Titolo	Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
Riferimenti	COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS)
Consultazione del PE	12.9.2008
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 23.9.2008
Relatore(i) Nomina	Constantin Dumitriu 9.9.2008
Esame in commissione	8.12.2008
Approvazione	20.1.2009
Esito della votazione finale	+ : 31 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz Garcia, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapalowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Kläß, Jan Mulder, Brian Simpson
Deposito	21.1.2009